

Trasmissione anticipata a BDAP del rendiconto: necessarie le successive rettifiche

Scritto da Interdata Cuzzola | 27/09/2024

Come è noto, il sistema BDAP consente l'invio anticipato dati relativi al rendiconto prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Tale *modus operandi*, tuttavia, secondo la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 117/2024/PRSE, depositata il 19 settembre 2024, non può assolvere all'obbligo di caricamento ex art. 13, comma 1, della Legge n. 196/2009 (in tal senso, cfr. sez. reg. di controllo Molise).

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 9/2020/INPR del 19 maggio 2020, ha evidenziato che *"l'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai software gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari. A tal fine - ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli - è compito dell'Organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla B.D.A.P."*.

Conseguentemente, i giudici pugliesi hanno invitato l'Ente a compiere le necessarie rettifiche sull'applicativo e l'organo di revisione a vigilare sul corretto adempimento.